



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 210445 del 11 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni – Articolo 71, comma 1, lettera c) – Quesito in materia di requisiti morali per l'esercizio delle attività commerciali – Delitti contro la persona commessi con violenza

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Fa presente, al riguardo, che il comma 3 dell'articolo 69 del citato decreto dispone che *“gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita”*.

Premesso quanto sopra, evidenzia, altresì, che l'incaricato di una ditta che svolge l'attività nel territorio del comune di (...) risulta essere stato condannato, con sentenza del Tribunale irrevocabile il 15.04.2011, per tutta una serie di reati tra cui il reato di “lesioni personale continuato” ai sensi degli articoli 81 e 582 del Codice Penale, ad un anno e 6 mesi di reclusione; allo stesso però sono stati concessi i benefici di legge con sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 C.P..

Rilevato, pertanto, che la persona in questione ha ottenuto la sospensione condizionale della pena per cui ai sensi del comma 4 dell'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 può esercitare l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, codesto Comune richiede comunque un parere al fine di avere delle indicazioni corrette circa i reati che rientrano nella fattispecie delitti contro la persona commessi con violenza, di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Stante quanto sopra la scrivente Direzione precisa che analoga questione è stata già a suo tempo sollevata da un altro Comune, il quale richiedeva proprio quali reati rientrassero nella fattispecie dei delitti contro la persona commessi con violenza e in particolare se vi rientrasse il reato dello “stalking”.



In quell'occasione, pertanto, è stato richiesto il parere del Ministero della Giustizia, la cui Direzione Generale della Giustizia Penale, con nota del 15-6-2011, n. 027.002.003-7, ha fornito esauritive delucidazioni al riguardo, che prontamente si allegano per conoscenza alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)